



*DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,
ECONOMIA MONTANA E FORESTE*

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale

Azione 2 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL
SETTORE FORESTALE

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2007-2013 con la presente Determinazione sono stabilite le Norme Tecniche ed Amministrative volte a realizzare le disposizioni attuative approvate con DGR n. 43-11136 del 30/03/2009 della Misura 124 - Azione 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" e stabilire nel dettaglio le norme per identificare le iniziative finanziabili, gestire le risorse disponibili, i criteri di ammissibilità e di selezione dei beneficiari, i parametri economici e finanziari per l'accesso al finanziamento ed ogni altro adempimento in merito demandato dalla Deliberazione della Giunta.

Per quanto non specificato, si fa riferimento agli aspetti generali del PSR, alle disposizioni attuative per l'applicazione della Azione 124.2, al Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni ed al Manuale procedurale predisposto dall'Organismo Pagatore, Agenzia Regionale per i Pagamenti e le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), nonché alle disposizioni inerenti le procedure, i controlli e le sanzioni fissate a livello nazionale e comunitario.

L'Azione promuove la realizzazione di progetti di sviluppo che perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare, attraverso approcci innovativi, la qualità della produzione e della competitività del settore forestale;
- sviluppare nuovi prodotti, prodotti e processi, e tecnologie per la raccolta, l'immagazzinamento, la commercializzazione e la vendita dei prodotti della selvicoltura, dei prodotti legnosi forestali e dell'arboricoltura da legno.

con il finanziamento della costituzione di forme di cooperazione quali forme associative o filiere di cooperazione tra produttori ed operatori del settore forestale e la realizzazione di progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

I progetti ammessi al regime di aiuti previsto dalla presente Azione devono pertanto perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare, attraverso approcci innovativi, la qualità della produzione e la competitività del settore forestale;
- incentivare la gestione, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione associata dei prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno;
- favorire la creazione di processi di filiera nel settore forestale
- alimentare la collaborazione e le sinergie tra strutture di ricerca e sviluppo e le imprese;
- fornire sostegno allo sviluppo e alla sperimentazione di progetti, di prodotti, di processi o di tecnologie;
- favorire l'introduzione e la promozione di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

- migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento verticale tra gli operatori lungo la filiera;
- ottimizzare i flussi di dati e informazioni che accompagnano i prodotti nei diversi passaggi della catena produttiva, in una logica di integrazione di filiera;
- diversificare gli sbocchi di mercato mediante sviluppo di nuovi processi e prodotti;
- sviluppare metodologie di programmazione produttiva, finalizzata al miglioramento della gestione dell'offerta, maggior rispondenza alla domanda e diminuzione di scarti e costi di magazzino;
- migliorare la sicurezza, l'efficienza ambientale e la qualità dei processi e dei prodotti lungo la filiera.

Per ottimizzare la realizzazione degli obiettivi che la Misura 124, Azione 2 intende promuovere è contestualmente attivato uno specifico bando finalizzato, con le modalità e le caratteristiche di quello generale, della Misura 123, Azione 2 cui può aderire un unico soggetto per ciascuna forma di cooperazione che rispetti i requisiti di ammissione previsti dalla Misura 123.2 stessa, nell'ottica di sinergia tra Azioni e di realizzazione di programmi finalizzati di filiera previsti al punto 4.2.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione. Il soggetto che intende presentare domanda nell'ambito del progetto finalizzato della Azione 123.2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" non può essere titolare di altra domanda nell'ambito del bando generale aperto per la stessa Misura.

2. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto dalla Misura 124, Azione 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" le forme organizzate di cooperazione, anche temporanee, costituite allo scopo di progettare, sviluppare e realizzare nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale quali:

- Associazioni Temporanee di Scopo
- Altre associazioni, anche a carattere non temporaneo;
- Filiere per la cooperazione
- Altre forme associative previste dall'ordinamento.

Le forme di cooperazione dovranno:

- essere costituite da un numero totale di soggetti pari o superiore a tre;
- rappresentare almeno due diverse categorie di operatori tra quelle di seguito individuate:
 - proprietari o gestori in via non temporanea di superfici forestali o impianti di arboricoltura da legno;
 - produttori primari e imprese di utilizzazioni forestali;
 - società cooperative, operatori dell'industria e imprese di commercializzazione e vendita;

- Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione;
- Università, Enti, Centri ed Istituti di ricerca, pubblici e privati;
- Società di servizi;
- Altri soggetti, pubblici o privati, operatori della filiera foresta - legno - energia;

I portatori dei risultati della ricerca alla base del progetto di sviluppo, ovvero i soggetti che hanno sviluppato l'idea alla base del progetto, dovranno in ogni caso essere presenti, anche quali consulenti o responsabili scientifici esterni.

Le eventuali imprese partecipanti non devono essere "Imprese in Difficoltà" individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (GUCE C288/2 del 9/10/1999)

Le forme di cooperazione devono essere costituite formalmente con atto pubblico, anche successivamente alla ammissione al contributo previsto dalla Azione, e devono prevedere una durata almeno pari al tempo richiesto per la realizzazione del progetto di sviluppo. Beneficiario ultimo del finanziamento è la forma di cooperazione, al cui interno i partecipanti regolano i propri rapporti sulla base delle norme applicabili previste dall'ordinamento e dall'atto con il quale la forma di cooperazione viene formalmente costituita.

Ai fini della costituzione della forma di cooperazione, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, denominato Mandatario, il quale presenterà la domanda relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti mandatarî e assumerà la funzione di coordinamento generale. Gli Enti Pubblici, le Università, gli Enti, i Centri e gli Istituti di ricerca non possono ricoprire il ruolo di Mandatario.

Il mandato deve risultare da atto formalizzato secondo quanto previsto dall'ordinamento civilistico e dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti previsti dalla forma di cooperazione indicati in domanda, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di ammissione del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto Mandatario.

Al soggetto Mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti della Regione Piemonte e dell'ARPEA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'ARPEA tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti Mandatarî.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo della forma di cooperazione od in un documento ad esso allegato devono essere individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato, le quote di compartecipazione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie, le modalità di pagamento, di rendicontazione delle spese, di acquisizione e di assegnazione dell'aiuto tra i diversi soggetti cooperanti.

3. LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte e devono concernere prodotti di priorità ed interesse regionale. Possono essere realizzate sull'intero territorio comunitario quelle attività, quali test, produzione di prototipi, analisi e prove, che per la loro natura specialistica non possono essere realizzate in laboratori o specifiche strutture del Piemonte.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

A - Iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte

I Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005 hanno istituito il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e il D.P.R. n. 503/1999 ha istituito il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari.

La L.r. n. 14/2006 ha istituito l'Anagrafe Agricola del Piemonte quale componente cardine del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le norme stabiliscono in particolare il monitoraggio di tutti i flussi finanziari e la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale attraverso il SIAP. Per tanto i soggetti che intendono presentare domanda di contributo per accedere agli aiuti previsti dal P.S.R. devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola e possedere o attivare una posizione anagrafica.

Le forme di cooperazione non ancora iscritte devono quindi costituire la proprio posizione anagrafica:

- rivolgendosi a titolo gratuito ad un Centro di Assistenza Agricola liberamente scelto tra quelli autorizzati, ed reperibili all'URL www.arpea.piemnte.it/organismi_delegati.shtml;
- utilizzando la procedura ed i modelli reperibili sul sito regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, e trasmettere copia del modulo debitamente firmato dal legale rappresentante del capofila, accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità valido, dovrà essere trasmesso alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, corso Stati Uniti 21, 10128 - Torino (fax 011/4325651). La conferma dell'avvenuta iscrizione sarà comunicata esclusivamente per posta elettronica;
- rivolgendosi all'Ufficio regionale competente o ad uno degli Uffici delle Province competenti per la ricezione delle richieste di iscrizione. L'avvenuta iscrizione sarà comunicata unicamente per via telematica all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta.

L'iscrizione all'Anagrafe utilizzando la procedura presente sul sito regionale o rivolgendosi all'Ufficio regionale o Provinciale competente prevede tempi non determinabili a priori, e comunque superiori a sette giorni lavorativi, i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto sono tenuti, ed è a loro carico, provvedere tempestivamente e con la necessaria sollecitudine a presentare la richiesta di iscrizione. E' responsabilità del soggetto che intende presentare la domanda provvedere con congruo anticipo ad ottenere tale abilitazione. La mancata iscrizione è pertanto imputabile a negligenza del soggetto stesso.

B -Presentazione della domanda

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto previsto dalla Misura 124, Azione2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte è fissato dal provvedimento con cui sono approvate le presenti norme. La domanda per accedere al bando finalizzato della Misura 123. Azione 2 deve essere attivata prima della domanda a valere sulla Misura 124.2, e deve essere presentata contestualmente ad essa con le stesse modalità.

La Misura 124.2 è gestita dalla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste. Il responsabile del procedimento per la fase di accoglimento delle domande, di formulazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento per le fasi successive l'ammissione è il Dirigente responsabile del Settore Politiche Forestali della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste.

Le domande di aiuto devono essere presentate per via telematica utilizzando i servizi disponibili sul WEB ed utilizzando gli strumenti forniti dal SIAP con le modalità previste dalle disposizioni per la costituzione del fascicolo aziendale per i soggetti diversi dalle imprese agricole fissate con D.D. n. 915 del 31-10-2008.

Ogni forma di cooperazione può presentare una sola domanda di aiuto e proporre la realizzazione di un solo progetto di sviluppo di prodotto o di prodotto e processo. Alla proposta di progetto di prodotto o di prodotto e processo potrà essere abbinato un progetto di sviluppo in ambito ICT.

La presentazione di domande solo per progetti di sviluppo in ambito ICT non è ammessa.

I soggetti partecipanti possono aderire a più forme di cooperazione diverse.

Ai fini del rispetto dei termini per la ricevibilità della domanda di aiuto fa fede unicamente la data di protocollo di ricevimento della domanda cartacea.

La domanda di aiuto può essere presentata tramite:

- l'ufficio CAA presso cui è stata creata la posizione anagrafica, oppure;
- attraverso il portale di Sistemapiemonte qualora il richiedente decida di presentare in proprio la domanda o qualora non abbia creato la propria posizione anagrafica presso un CAA.

E' opportuno acquisire l'autenticazione all'accesso al portale in anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda in ragione dei . Il mancato recepimento dell'abilitazione all'accesso al sistema per qualunque causa dovuto non costituisce ragione valida e sufficiente per presentare la domanda di aiuto con una modalità diversa da quella prevista. E' responsabilità del soggetto che intende presentare la domanda provvedere con congruo anticipo ad ottenere tale abilitazione.

Copia cartacea della domanda, controfirmata dal richiedente, e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro il termine fissato dal presente Bando, e comunque entro sette giorni dalla data di invio telematico, al seguente indirizzo:

Regione Piemonte

Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Settore Politiche Forestali

C.so Stati Uniti n° 21 - 10128 Torino

Ai fini del rispetto dei termini per la ricevibilità della domanda di aiuto fa fede unicamente la data di protocollo di ricevimento della domanda cartacea

La domanda di aiuto deve essere presentata dal Mandatario della forma di cooperazione, in nome e per conto di tutti i soggetti mandatori. Il progetto di sviluppo ed il relativo piano finanziario dell'investimento¹ che deve essere allegato alla domanda, deve riferirsi all'intero raggruppamento e deve dettagliare il ruolo svolto e l'apporto concreto di ciascun partecipante ai fini della realizzazione del progetto.

Gli investimenti previsti dal progetto di sviluppo non possono essere avviati prima del rilascio del provvedimento di ammissione a contributo e della formale costituzione della forma di cooperazione.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto deve essere presentata la seguente documentazione, redatta utilizzando i modelli predisposti dalla Direzione Economia Montana e Foreste:

- a) progetto di sviluppo e piano finanziario in cui sia dettagliato anche il ruolo svolto e l'apporto concreto di ciascun partecipante ai fini della realizzazione del progetto;
- b) bozze dei contratti o delle lettere d'incarico per l'acquisizione di beni o servizi di consulenza;
- c) curriculum vitae del responsabile tecnico e scientifico del progetto e dei soggetti che prestano servizi di consulenza;
- d) per ciascun soggetto economico partecipante obbligato alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato dell'ultimo esercizio;
- e) per ciascun soggetto economico partecipante non obbligato alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito dell'ultima dichiarazione dei redditi;

- f) copia dell'atto pubblico con il quale è stata costituita la forma di cooperazione prescelta o dichiarazione di impegno a costituire la forma di cooperazione entro trenta giorni dalla ammissione a contributo sottoscritta da tutti i partecipanti;
- g) per ciascun soggetto economico partecipante: documento unico di regolarità contabile (DURC) rilasciato in data non antecedente trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- h) per ciascuna soggetto economico partecipante: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 redatta utilizzando l'apposito modello sottoscritto dal legale rappresentante che contenga le seguenti dichiarazioni:
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice ATECO di attività economica prevalente;
 - di rispettare la normativa in materia ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;
 - di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale;
 - di non avere ottenuto e di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
 - di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - di non essere "impresa in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà" (GUCE C288/2 del 09/10/1999)
 - di non essersi trovato in situazione di difficoltà, così come definita dalla Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02), alla data del 1° luglio 2008;
- i) per ciascun soggetto non economico partecipante: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 redatta utilizzando l'apposito modello che contenga le seguenti dichiarazioni:
- di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;

- di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale;
 - di non avere ottenuto e di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
 - di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- l) per ciascun soggetto economico partecipante: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, redatta secondo uno degli schemi predisposti;
- m) per ciascun soggetto partecipante documentazione antimafia, nel caso in cui l'investimento proposto superi complessivamente l'importo di euro 154.937,07 al lordo di ogni onere fiscale;
- n) per ciascun soggetto partecipante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 relativa ai contributi costituenti "aiuto" percepiti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incluso quello corrente, in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("De minimis") (GUL379 del 28.12.2006)
- o) per ciascun soggetto partecipante copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità;

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

Tutta la documentazione deve essere presentata, in forma cartacea e digitale, in busta chiusa, recante la dicitura "*P.S.R. 2007-2013 - Misura 124.2 - Bando 2009*" contestualmente alla domanda. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità e la reiezione della domanda di aiuto. I requisiti per l'ammissione a finanziamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, e mantenuti per l'intero periodo di impegno se ammessi a finanziamento. La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

Le attestazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo nelle forme previste dal D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta la immediata archiviazione della domanda.

C - Selezione delle domande

L'Amministrazione provvede a verificare, entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la presentazione, delle domande di aiuto, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, la conformità e completezza della documentazione presentata, ad una valutazione di merito tecnica, la congruenza e coerenza agli indirizzi ed agli obiettivi della Azione ed alla attribuzione dei punteggi per l'inserimento nella graduatoria unica, ove il numero di domande e l'importo complessivo dei contributi richiesti fosse superiore alla dotazione finanziaria od alle ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili. Il termine è autonomamente ed automaticamente prorogato nel caso in cui, per la corretta valutazione ed assegnazione dei punteggi di selezione, fosse necessario acquisire ulteriore documentazione ad integrazione della domanda.

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

- a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- b) del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Norme di attuazione;
- c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale e dalle norme di attuazione;
- d) della ragionevolezza delle spese proposte, valutata in base a spese di riferimento e con il raffronto di diverse offerte dal comitato di valutazione;

Alla valutazione degli elementi aventi carattere di premialità in sede istruttoria previsti al punto 10, alla verifica del possesso dei requisiti oggettivi di ammissibilità ed alla valutazione della congruità e ragionevolezza dell'investimento proposto provvede un apposito nucleo istruttore composto da tre funzionari della Direzione Economia Montana e Foreste provvisti della professionalità adeguata.

Alla valutazione degli elementi che concorrono alla attribuzione del punteggio per il reale grado di innovazione degli investimenti proposti, della rispondenza agli obiettivi della presente Azione e di interesse prodotti di priorità ed interesse regionale, ed alla attribuzione dei punteggi stessi, provvede una apposita Commissione di valutazione istituita presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, costituito con le modalità previste al punto 10, e presieduto dal componente appartenente alla Direzione.

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri e delle priorità indicate al successivo punto 10.

Le domande di aiuto saranno ammesse a finanziamento in funzione della graduatoria così ottenuta, e sino all'esaurimento dei fondi disponibili. Ove si rendessero successivamente disponibili ulteriori risorse, l'ammissibilità a finanziamento, nel rispetto del vincolo e degli impegni previsti dal presente bando potrà essere ulteriormente incrementata. Le domande che non risulteranno finanziabili, sia perché respinte, sia perché collocate in zona della graduatoria non finanziabile, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione ed il finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative regionali. In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al grado di innovazione, e in caso di parità in base all'entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in cui permanga ulteriormente la parità, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

Per la assegnazione dei punteggi e l'inserimento nella graduatoria prevista dal bando finalizzato attivato sulla Azione 123.2, sono adottati gli stessi criteri e le stesse procedure fissate dal bando generale attivato per la stessa Azione.

A conclusione della fase istruttoria il Dirigente regionale formula ed approva la graduatoria finale, e comunica ai richiedenti risultati esclusi in quanto privi dei requisiti di ammissibilità il mancato accoglimento della domanda e la non ammissibilità all'aiuto. Alla comunicazione ai richiedenti in merito all'esito dell'istruttoria e della valutazione, al punteggio totale ottenuto ed alla posizione raggiunta nella graduatoria stessa, nonché alla assunzione di tutti gli atti successivi provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.r. n° 7/2005, il responsabile del procedimento individuato in base alla L.r. n° 23/2008 ed alla L.r. n° 7/2005. Secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.r. n° 7/2005, i richiedenti risultati esclusi potranno, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, richiedere di visionare gli atti del nucleo di valutazione.

I provvedimenti con i quali si comunicano il diniego, l'ammissione o la revoca del contributo saranno notificati secondo quanto previsto dalla L.r n° 7 del 04-07-2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del solo soggetto mandatario. Avverso i provvedimenti di diniego o di revoca del contributo è possibile presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

5. TIPOLOGIA INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'Azione finanzia i costi sostenuti per la costituzione di forme di cooperazione tra produttori ed operatori del settore forestale, la esecuzione di investimenti per la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo² di nuovi prodotti, processi e tecnologie, compresi progetti pilota e di dimostrazione iniziale, di durata complessiva non superiore a 36 mesi a partire dalla data di finanziamento della richiesta di contributo. Ciascuna forma di cooperazione potrà presentare un solo progetto per sviluppo di prodotto o di prodotto e processo, cui potrà essere abbinato lo sviluppo in ambito ICT.

I progetti di sviluppo non potranno interessare attività di ricerca³, né comprendere le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Sono considerate ammissibili, le attività di progettazione di dettaglio ed industrializzazione, campionatura e verifica di prodotto, realizzazione di prototipi di prodotto, compresi i test di laboratorio effettuati sugli stessi. Il grado di innovazione⁴ dei progetti presentati, la loro attitudine a perseguire gli obiettivi della Azione e concernere di prodotti di priorità ed interesse regionale saranno valutate sulla base su elementi di carattere tecnico e prestazionale, che configurino un'effettiva innovazione, di prodotto e di processo, quantificabile con parametri oggettivi, rispetto allo stato dell'arte. Non sono in nessun caso ammissibili le attività di mera promozione.

I progetti devono riguardare: lo sviluppo di tecnologie innovative:

- lo sviluppo di tecnologie innovative di prodotto, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed il collaudo di prototipi;
- lo sviluppo di tecnologie innovative di prodotto e di processo, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed il collaudo di prototipi;
- lo sviluppo di attività innovative in ambito ICT per sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell'offerta e della domanda. Tale attività è ammissibile unicamente se abbinata ad un progetto di sviluppo di tecnologie innovative.

L'analisi di fattibilità è ammessa unicamente quale fase integrata del progetto di sviluppo strettamente necessaria per la realizzazione della successiva fase di sviluppo. La sola analisi di fattibilità, non seguita dalla successiva fase di sviluppo, non sarà ammessa a contributo.

Non sono ammissibili e non saranno oggetto di contributo:

- Interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996).

- la mera costituzione della forma di cooperazione;
- Il semplice assemblaggio od unione di attrezzature esistenti;
- L'introduzione di semplici modifiche o personalizzazioni di macchine ed attrezzature esistenti;
- Investimenti per il solo sviluppo di tecnologie innovative di processo;
- Le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, macchine ed attrezzature, anche se possono rappresentare miglioramenti;
- L'acquisto di strutture, fabbricati e beni immobili in generale (acquisto o sistemazione di terreni, costruzione o ristrutturazione di piazzali, capannoni, tettoie, ricoveri, uffici, abitazioni, etc.);
- L'acquisto di materiale o attrezzatura minuta e tutto ciò che non risulti ammortizzabile;
- Interventi successivi alle operazioni che precedono l'utilizzo diffuso a fini commerciali delle nuove tecnologie adottate e/o la messa in produzione del nuovo prodotto.
- Le attività di mera promozione o marketing;
- le attività di produzione e lancio sul mercato;
- Interventi non coerenti con gli obiettivi della presente Azione.
- Progetti che interessano la fase di trasformazione industriale.

6. SPESE AMMISSIBILI

La Azione sostiene i costi necessari per realizzare investimenti materiali ed immateriali relativi a:

- costituzione delle forme di cooperazione per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di prodotti, di processi o di tecnologie a carattere innovativo;
- realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di prodotti, di prodotti e processi o di tecnologie a carattere innovativo;
- attuazione di investimenti per la realizzazione di sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell'offerta e della domanda, unicamente se

Non è ammessa la mera costituzione di forme di cooperazione, non finalizzate alla realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di prodotti, processi o di tecnologie a carattere innovativo:

La domanda di aiuto deve riguardare la costituzione di forme di cooperazione e la realizzazione di investimenti, ancora da effettuare, di importo non inferiore a 40.000,00 Euro, e sino ad un massimo consentito in termini di spesa ammissibile di 500.000,00 €, al lordo di qualsiasi imposta od onere. In ogni caso i contributi costituiscono "aiuto" erogati in attuazione della presente Azione sono aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUL379 del 28.12.2006).

Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura rientrano fra gli aiuti di importo limitato e sono erogati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 giugno 2009 di applicazione delle Comunicazioni della Commissione Europea del 22 e 25 gennaio 2009, approvate con Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277. Tale aiuto è concesso alle imprese che non si trovavano in situazione di difficoltà alla data del 1° luglio 2008, e comportano l'elevazione dell'importo degli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile complessivamente a 500.000 euro al lordo delle imposte dovute, come previsto dall'art. 3 dello stesso Decreto.

Non sono ammissibili spese effettuate prima della data di presentazione della domanda né prima della formale ammissione a finanziamento.

Tutti gli investimenti devono essere già stati definiti nel dettaglio a livello di progetto di investimento, all'atto della presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 30 mesi dalla data di ammissione a contributo.

I progetti di sviluppo precompetitivo possono prevedere spese, coerenti con gli obiettivi e le finalità della Azione e di priorità ed interesse regionale, che riguardano i costi sostenuti per la cooperazione, in termini di investimenti materiali e/o immateriali, e la cui ammissibilità è regolata dal rispetto delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" emanate dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali emanate il 14-02-2008. Sulla base di quanto dettato dalle Linee Guida richiamate saranno ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente la presentazione della domanda:

- a) modifiche strutturali ed adattamenti sostanziali di macchine ed attrezzature;
- b) lavorazioni esterne, materiale per la realizzazione di prototipi e materiale di consumo;
- c) acquisto di software, se funzionale alla realizzazione delle attività previste dal progetto di sviluppo;
- d) costi sostenuti per l'ottenimento e la registrazione di brevetto;
- e) consulenze esterne tecnico-scientifiche qualificate per la realizzazione dell'intervento prestate da soggetti terzi non partner;
- f) spese per la diffusione dei risultati del progetto;
- g) spese per l'informazione e la pubblicità obbligatoria;
- h) spese per la formalizzazione della forma di cooperazione;
- i) spese di personale per attività di laboratorio, la realizzazione di prototipi, prove e test;
- j) spese generali, nella misura massima del 10% dell'importo complessivo della spesa prevista;

Il provvedimento di ammissione indicherà in modo dettagliato, anche in funzione delle attività previste dal progetto di sviluppo, la tipologia e le modalità di presentazione della documentazione a giustificazione delle spese sostenute, modalità e tempi per l'erogazione degli stati di avanzamento e saldo. Verrà altresì stabilito il termine perentorio entro cui dovrà essere presentata la documentazione a giustificazione della spesa sostenuta, ed ogni altra prescrizione, modalità o procedura per la corretta e puntuale realizzazione dell'Azione e per il suo monitoraggio e controllo. Il Mandatario provvede a raccogliere la documentazione attestante le spese eventualmente sostenute dai diversi soggetti partecipanti, a verificarne la correttezza e completezza ed a trasmetterla per l'erogazione del contributo con le modalità fissate dal presente bando e dal provvedimento di ammissione.

Sono ammissibili gli altri costi specifici e realmente necessari alla realizzazione dell'investimento, quali l'acquisto di materie, prime, componenti e semilavorati, materiali commerciali, materiali per prove e di consumo specifico, imputabili al progetto di sviluppo. Non sono ammissibili i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa. Non sono altresì ammesse le lavorazioni in conto terzi. Nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di un prototipo, tale tipologia di costi non potrà essere superiore al 10% del costo complessivo del progetto ammesso a contributo.

La mera assistenza tecnica da parte di consulenti esterni che si configuri come attività di consulenza propedeutica alla gestione amministrativa della domanda di aiuto e del progetto di sviluppo, ove prevista, è ricompresa tra le spese generali, e può rappresentare una quota delle stesse non superiore al 25%.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività tecnico-scientifiche o professionali, o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) 1974/2006.

L'art. 55, comma 1, lettera c del Reg. CE) 1974/06 inserisce l'acquisto di brevetti e licenze tra le spese generali e per tanto tali voci di costo sono ricomprese nel massimale previsto per tale tipologia di spesa. Saranno invece interamente ammessi a contributo i costi eventualmente sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione per brevettare il risultato del progetto di sviluppo, compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni.

L'IVA sarà ammessa a contributo solo se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma della sesta direttiva 77/388/CEE. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del Progetto, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio. Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze e spese per garanzie, manutenzioni e similari. Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovracompensazione, i soggetti che partecipano a più progetti dovranno imputare e rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. I soggetti valutatori provvederanno a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

Sono ammissibili ai contributi solo le spese sostenute successivamente alla ammissione all'agevolazione ed alla costituzione formale della forma di cooperazione, unicamente a fronte di idonea documentazione. Non sono ammessi alle agevolazioni le spese che siano state fatturate o pagate anche parzialmente in data pari o antecedente alla ammissione a contributo ed alla formale costituzione della forma di cooperazione.

I contratti e le lettere d'incarico relative all'acquisto di beni e servizi devono essere stipulati successivamente alla ammissione a finanziamento, mentre le bozze di contratti e di lettere d'incarico devono essere allegate alla domanda.

L'impresa partecipante alla forma di cooperazione che accede al bando finalizzato della Azione 123.2 non può essere contemporaneamente titolare di una domanda sul bando generale previsto per la stessa Azione.

Il provvedimento di ammissione indicherà in modo dettagliato la tipologia e le modalità di presentazione della documentazione giustificativa. Il beneficiario ha l'obbligo di annullare tutta la documentazione fiscale in originale con la seguente dicitura: "Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale - anno 20__". Tutta la documentazione fiscale dovrà risultare quietanzata, utilizzando il modello predisposto dalla competente Direzione.

Tutte le spese di importo superiore a 200 euro dovranno essere effettuate unicamente tramite bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, o tramite l'emissione di assegno circolare non trasferibile. La tracciabilità della spesa deve sempre essere assicurata e sarà oggetto di dimostrazione e verifica in sede di rendicontazione.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque (5) anni dalla erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

7. Agevolazioni previste

La percentuale di contributo per la costituzione della forma di cooperazione e la realizzazione del progetto di sviluppo è pari a:

- 90% della spesa massima ammissibile e dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal progetto approvato nel caso di forme di cooperazione in cui non siano presenti Enti Pubblici. A tal fine gli Enti ed Istituti di Ricerca non sono equiparati ad Enti Pubblici;
- 100% della spesa ammessa e dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal progetto approvato nel caso di forme di cooperazione in cui siano presenti Enti Pubblici. La partecipazione degli Enti Pubblici dovrà comunque trovare adeguata motivazione e giustificazione in un significativo e dimostrato apporto alla realizzazione del progetto di sviluppo in termini di contenuti, e non potrà esaurirsi in compiti di rappresentanza e coordinamento.

Non è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti nel presente bando con altri aiuti pubblici.

L'importo del progetto e l'ammontare di spesa ammissibile a finanziamento minimi per ogni progetto di investimento non può essere inferiore a 40.000,00 euro. L'importo massimo è pari a 500.000,00 €, al lordo di ogni onere. Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura rientrano fra gli aiuti di importo limitato e sono erogati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 giugno 2009 di applicazione delle Comunicazioni della Commissione Europea del 22 e 25 gennaio 2009, approvate con Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277. Tale aiuto è concesso alle imprese che non si trovavano in situazione di difficoltà alla data del 1° luglio 2008, e comportano l'elevazione dell'importo degli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile complessivamente a 500.000 euro al lordo delle imposte dovute, come previsto dall'art. 3 dello stesso Decreto.

Potranno essere liquidate le quote di contributo meglio individuate nel provvedimento di ammissione, con le successive modalità:

- Primo stato di avanzamento, pari al 50% dell'ammontare complessivo del contributo previsto, a seguito di presentazione di copia conforme della documentazione giustificativa delle spese sostenute, e pari ad almeno il 40% dei costi preventivati e della realizzazione di almeno il 40% delle attività previste dal progetto.
- Secondo stato di avanzamento, pari al 40% dell'ammontare complessivo del contributo previsto, a seguito di presentazione di copia conforme della documentazione giustificativa delle spese sostenute, e pari ad almeno un ulteriore 40% dei costi preventivati e della realizzazione di almeno l'80% delle attività previste dal progetto.

- Saldo, pari a non oltre il 10% dell'ammontare residuo complessivo del contributo e sino alla concorrenza del contributo spettante, calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta se inferiore a quella autorizzata, da erogare dietro presentazione della documentazione giustificativa relativa alla chiusura del progetto, detagliata nel provvedimento di ammissione a contributo.

Le forme di cooperazione hanno la facoltà di richiedere, in sostituzione del primo stato di avanzamento, l'erogazione dell'anticipo previsto dall'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, che sarà erogato dietro presentazione di una fideiussione di importo pari all'acconto richiesto, maggiorata di una quota del 10% dello stesso, a copertura degli interessi e delle sanzioni che dovessero essere richiesti nel caso di restituzione delle somme liquidate per inadempienza agli impegni assunti. La fideiussione dovrà essere accesa nelle forme e con le modalità previste dalle Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni predisposto da ARPEA e sarà svincolata contestualmente al pagamento del saldo da parte dell'Organismo Pagatore.

Gli importi massimi indicati nel provvedimento di finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili. Qualora fosse riconosciuta a rendiconto una spesa complessiva inferiore all'ammontare delle somme già erogate, la Regione Piemonte provvederà al recupero dell'indebito secondo le modalità e nei tempi determinati con apposito provvedimento.

La Regione Piemonte provvede alla liquidazione del contributo (stati di avanzamento e saldo), previa verifica della documentazione presentata a rendicontazione e del mantenimento degli impegni assunti, della congruità della spesa, della completezza e regolarità della documentazione giustificativa della spesa, con l'inserimento in apposito elenco di liquidazione che viene trasmesso all'ARPEA. Il pagamento delle somme ritenute ammissibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti, è effettuato dall'ARPEA.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione della Azione è pari a 2.613.636 euro di fondi pubblici.

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del bando finalizzato della Azione 123 Azione 2 è fissato in 1.000.000 euro di spesa pubblica, a valere sulla dotazione complessiva dell'azione stessa.

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Azioni, tali ulteriori risorse saranno utilizzate per l'apertura di nuovi bandi, sino al loro esaurimento. L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziarie aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti.

9. Requisiti di ammissibilità - Condizioni di esclusione

Saranno ritenute irricevibili ed inammissibili le domande che non soddisfano i requisiti precedenti, o che non soddisfanno i successivi requisiti di ammissibilità in quanto:

- ◇ pervenute oltre il termine previsto dal bando;
- ◇ presentate da soggetti che rientrino nei casi previsti dall'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/04;
- ◇ redatte su modulistica diversa da quella prevista dalle presenti norme;
- ◇ recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni sul modulo di domanda e sugli allegati, tali da rendere inintelligibile quanto viene sottoscritto;
- ◇ incomplete, in quanto non corredate da tutta la documentazione obbligatoria prevista dal bando;
- ◇ palesemente in contrasto con gli indirizzi e le finalità della Azione e con le specifiche normative di legge;
- ◇ che non concernono prodotti di priorità ed interesse regionale;
- ◇ prive dei dati essenziali per la valutazione;
- ◇ in cui non sia rispettato il numero minimo e la composizione dei partecipanti;
- ◇ in cui le eventuali imprese partecipanti risultino essere "imprese in difficoltà" individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà" (GUCE C288/2 del 09/10/1999);
- ◇ in cui i soggetti partecipanti:
 - non rispettino quanto indicato nelle dichiarazioni allegate alla domanda;
 - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie comminate nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non hanno provveduto alla restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali ;

Per poter accedere e ricevere il contributo le forme di cooperazione richiedenti devono inoltre assumere gli impegni di seguito elencati:

- ◇ realizzare e rendicontare gli investimenti entro 36 mesi dalla data di ammissione al contributo;
- ◇ accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla sussistenza ed attuazione, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sul mantenimento degli impegni assunti da parte della Regione Piemonte, dello Stato o della Unione Europea;
- ◇ diffondere e trasferire i risultati del progetto di sviluppo agli altri soggetti del settore forestale;
- ◇ garantire la parità tra uomini e donne e impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di realizzazione del progetto;

- ◇ per l'impresa che partecipa alla forma di cooperazione e accede al bando finalizzato della Azione 123.2 di assumere gli impegni previsti dai regolamenti comunitari, dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, dal Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni rilasciati da ARPEA per la realizzazione degli interventi previsti dal P.S.R. regionale e dalle Norme di Attuazione dell'Azione, ed in particolare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso e del vincolo a non alienare il bene oggetto di finanziamento per il periodo di impegno, fissato in cinque anni dalla erogazione del saldo del contributo.

10. Criteri di priorità

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento dei progetti ammissibili e le cui proposte siano coerenti con gli obiettivi della Azione avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, individuati in funzione della tipologia del soggetto proponente, del tipo di progetto proposto, del grado di innovazione e delle possibili ricadute in termini di sviluppo della risorsa foresta-legno. La determinazione e la quantificazione dei criteri che non possono per la loro natura essere oggetto di valutazione e misurazione oggettiva sarà demandata a una specifica Commissione di valutazione, composta da quattro membri esperti del settore, così composta:

- un esperto della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste designato dal Direttore regionale della Direzione stessa:
- tre esperti individuati tra quelli presenti nelle liste a carattere nazionale

La Commissione valuterà le proposte di progetto di sviluppo sulla base dei seguenti criteri:

	Criterio di priorità	Descrizione	Punti MAX
A	Progetto di innovazione di prodotto e di processo radicali	introduzione di nuovi prodotti o tecnologie e contestuale introduzione di innovazione di processo che comporta significativi miglioramenti sull'impatto ambientale e sull'efficienza energetica	15
B	Progetto di innovazione di prodotto radicale	introduzione di nuovi prodotti o tecnologie	10
C	Progetto di innovazione di prodotto incrementale	miglioramento di tecnologie o delle prestazioni di prodotti esistenti	5
D	Sviluppo dei risultati della ricerca	E' premiato lo sviluppo precompetitivo dei risultati della ricerca di base o applicata attraverso lo sfruttamento di brevetti depositati	10
E	Sviluppo di attività ricerca	E' premiato lo sviluppo precompetitivo dei risultati della ricerca di base o applicata	5
F	Grado di innovazione del progetto di sviluppo	Il grado di innovazione sarà valutato in relazione allo stato dell'arte, con particolare attenzione ai progetti che introducono innovazione di prodotto, e quale elemento di ulteriore premialità implicano anche l'introduzione di innovazione di processo	10
G	Spendibilità e riproducibilità del progetto di sviluppo	La spendibilità e la riproducibilità del progetto saranno valutate in funzione del collegamento e della ricaduta sul territorio, ovvero se le ricadute avranno carattere preminentemente locale o	5

		regionale, della possibilità di estendere i risultati del progetto a tutta o ad una parte del settore e rappresentare un fattore di innovazione per i normali processi produttivi;	
H	Impatto diretto sulle risorse locali del progetto	L'impatto sarà valutato in funzione del collegamento con il territorio e della capacità di valorizzare le risorse forestali , modulando tra risorse di provenienza locale e quelle di provenienza regionale	5
I	Livello qualitativo complessivo del progetto	Saranno valutate la chiarezza e concretezza degli obiettivi e la chiarezza dei risultati	10
L	Livello qualitativo complessivo della cooperazione	Saranno valutate l'adeguatezza delle competenze, il bilanciamento dei partner ed il grado di interdisciplinarietà ed integrazione	5

Saranno oggetto di valutazione in sede di istruttoria gli ulteriori criteri di premialità , aggiuntivi rispetto a quelli di ammissibilità, di seguito elencati:

	Criterio di priorità	Descrizione	Punti MAX
M	Presenza di più di un Ente o Istituto di ricerca	E' premiata la presenza di più Istituti o Enti di Ricerca con specifiche competenze e specializzazioni in settori diversi	5
N	Partecipazioni di produttori di macchine o attrezzature	E' premiata la presenza di imprese che producono macchine o attrezzature e il cui apporto si concretizza anche nella messa a disposizione del proprio know how	3
O	Partecipazioni di produttori di macchine o attrezzature	E' premiata la partecipazione diretta di imprese che producono macchine o attrezzature e il cui apporto si concretizza nella disponibilità a modificare macchinari esistenti o produrre e testare nuovi prototipi	5
P	Partecipazione di altri soggetti con conferimento di risorse	E' premiata la partecipazione dei soggetti che partecipano fattivamente al progetto mettendo a disposizione beni e strutture materiali per la modifica di macchine ed attrezzature, la realizzazione di prototipi e di test, prove in campo e simili	7
Q	Valutazione tecnica complessiva del progetto	Un nucleo di valutazione, costituito tra tutti i funzionari istruttori, valuterà i progetti in base ai seguenti aspetti: chiarezza, concretezza e congruità degli obiettivi e dei risultati attesi, adeguatezza metodologica, modalità di gestione del progetto, congruità dei costi	5
U	Livello qualitativo complessivo della cooperazione	Un nucleo di valutazione, costituito tra tutti i funzionari istruttori, valuterà i progetti in base ai seguenti aspetti: adeguatezza delle competenze, bilanciamento dei partner, grado di interdisciplinarietà ed integrazione	5

La somma dei punteggi ottenuti in sede istruttoria e assegnati dal Commissione di valutazione determina la posizione del soggetto richiedente in seno alla graduatoria.

Saranno considerati ammissibili i progetti che conseguiranno un punteggio non inferiore a 30 punti sui criteri di selezione. In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al grado di innovazione, e in caso di parità in base all'entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in cui permanga ulteriormente la parità, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

Per la assegnazione dei punteggi e l'inserimento nella graduatoria prevista dal bando finalizzato attivato sulla Azione 123.2, sono adottati gli stessi criteri e le stesse procedure fissate dal bando generale attivato per la stessa Azione.

Le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di valutazione e del Nucleo istruttore sono fissate contestualmente alla approvazione delle presenti Norme attuative.

Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

11. Variazioni - Proroghe

Non sono ammesse variazioni degli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione nella graduatoria regionale, ove ne sia necessaria la definizione, fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale, operate dalla Regione Piemonte. La realizzazione degli investimenti in modo difforme o parziale a quanto autorizzato comporta la revoca dei contributi eventualmente concessi e la restituzione di quelli eventualmente già percepiti. Per la particolare natura degli investimenti in cui è prevista la realizzazione lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e processi anche attraverso lo sviluppo di nuove macchine od attrezzature o l'adeguamento e la modifica sostanziale di macchine ed attrezzature esistenti, qualora in fase di realizzazione si dovessero presentare problemi di realizzazione non preventivamente individuabili, o si prospettassero ulteriori soluzioni tecniche che possano migliorarne la funzionalità, eventuali modifiche agli investimenti ammessi e finanziati, che comunque non pregiudichino l'ultimazione entro i termini precedentemente fissati né implicino un aumento del contributo previsto, anche in presenza di un aumento della spesa potenzialmente ammissibile, potranno essere ammesse, previa richiesta scritta e tecnologicamente motivata e parere vincolante della Commissione di valutazione .

Non saranno concesse proroghe, neppure imputabili a cause di forza maggiore. Eventuali proroghe potranno essere previste, ed eventualmente concesse, unicamente laddove i regolamenti comunitari modifichino le norme relative alla attuale fase di programmazione finanziaria sul piano sia delle modalità che dei tempi di accertamento, rendicontazione e riconoscimento della spesa.

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, il soggetto attuatore (beneficiario) è tenuto ad affiggere una targa informativa per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a Euro 50.000,00.

La targa deve recare su una superficie non inferiore al 25% una descrizione del progetto nonché la bandiera della Comunità Europea ed la scritta "«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali". Tale spesa, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, è eleggibile a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Inoltre, in tutto il materiale a stampa, anche non a carattere informativo, devono essere sempre citate l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Piemonte, apponendo la seguente dicitura: "Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013", oppure con altre formule simili, preventivamente concordate con la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

13. INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03)

Con l'invio della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, la Regione Piemonte entra in possesso di alcuni dati a carattere personale. Tali dati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e sono utilizzati solo per tale scopo. La presentazione della domanda costituisce pertanto autorizzazione al trattamento dei dati personali e degli eventuali dati sensibili per fini istituzionali.

14. RIDUZIONI - ESCLUSIONI - SANZIONI

Trovano applicazione le riduzioni e le esclusioni stabilite per le misure ad investimento dalla D.G.R. n° 80-9406 del 01-08-2008 così come modificata con D.G.R. n° 47-9874 del 20-10-2008 in applicazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 1205 del 20-03-2008, in applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006 in esito all'esame della ammissibilità della domanda di pagamento. Nel caso di inadempienze, del mancato rispetto degli impegni assunti o di altre irregolarità trova inoltre applicazione quanto disposto dal Reg. (CE) 1968/2005, dal Reg. (CE) 1974/2006, dal Reg. (CE) 1975/2006, dal Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1848/2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate e dalle norme nazionali e comunitarie in merito all'indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o dalla Comunità europee, ed alla irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

15. MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA

La Regione potrà attivare in accordo ed in concorso con ARPEA le azioni di monitoraggio e di controllo che riterrà più opportune per garantire che l'attività svolta sia coerente con gli obiettivi ed indirizzi propri dell'Azione. In particolare le domande di aiuto saranno sottoposte ai controlli ed alle verifiche pertinenti previste dal Capitolo I del Titolo II del Reg. (CE) 1975/06.

Le disposizioni inerenti il monitoraggio, il controllo, la verifica e rendicontazione sono oggetto di specifici provvedimenti della competente Direzione. Tali disposizioni saranno portate a conoscenza dei beneficiari con il provvedimento di ammissione a finanziamento. Qualora gli incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili rispetto agli impegni assunti, fatte salve eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, la Direzione competente disporrà e notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme già erogate, maggiorate dei relativi interessi.

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, a quelle contenute nel "Manuale delle Procedure e dei Controlli di ARPEA" per la realizzazione degli interventi previsti dal PSR regionale, alle disposizioni dettate dai Regg. (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006, n. 1975/2006, n. 73/2009 e ss.mm.ii, alle disposizioni attuative approvate con DGR n. 43-11136 del 30/03/2009 e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

17. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore Politiche Forestali, potrà formulare ulteriori indicazioni ed indirizzi ad illustrazione e completamento delle fasi procedurali di attuazione della presente Azione.

¹ Il *Progetto di sviluppo e il Piano finanziario* dell'investimento (business plan, o piano strategico o di fattibilità) rappresentano lo strumento per presentare e pianificare il progetto di sviluppo che si intende realizzare, e devono esplicitare e chiarire tutti i principali aspetti del progetto, quali:

- idea oggetto di sviluppo
- struttura organizzativa della forma di cooperazione
- analisi del settore di riferimento
- piano di sviluppo
- piano di investimento
- piano economico finanziario
- impatto del progetto sul mercato

² Per progetto di sviluppo precompetitivo si intende:

"la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali."

L'attività di sviluppo ha la funzione di sfruttare i risultati della ricerca per una loro possibile attuazione tanto nei processi quanto anche nei prodotti attraverso:

- esame dei risultati emersi dall'attività di ricerca;
- elaborazione dei risultati;
- identificazione di progetti realizzabili su scala industriale
- sperimentazione e test

³ Per *ricerca* si intende: l'insieme degli studi, delle analisi, delle elaborazioni, etc., volti ad incrementare le risorse di conoscenze sia scientifiche che tecniche, e comprende

- *ricerca di base*: comprende tutte le attività svolte al fine di acquisire soltanto nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche non connesse ad obiettivi industriali e commerciali
- *ricerca applicata o industriale*: fornisce gli strumenti necessari a garantire lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, e mira ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti"

⁴ Per *Innovazione tecnologica* si intende : l'immediata applicazione delle scienze fisiche, chimiche, matematiche alle arti, alle attività e ai mestieri, ovvero lo sfruttamento commerciale della nuova scienza applicata ad arti, attività e mestieri. L'innovazione deve introdurre sul mercato nuove tecnologie ed innovazioni sotto forma di prodotti, processi o servizi, metodi di produzione o di commercializzazione e tecniche di gestione a tutti i livelli dell'economia. L'innovazione tecnologica permette l'introduzione di modifiche strutturali all'interno dell'impresa mettendo in relazione gli input e gli output dell'attività svolta (e in tal caso si fa riferimento a tecnologie di processo) o generando nuovi prodotti o servizi (in questo caso si fa riferimento a

tecnologie di prodotto). Il cambiamento di un macchinario nel processo produttivo, la riorganizzazione della logistica per la riduzione degli stoccaggi, l'ottimizzazione del trasferimento e conferimento e la riduzione degli impatti energetici ed ambientali, l'informatizzazione del processo produttivo sono tutte azioni tese all'introduzione di innovazione nel processo. L'allargamento della gamma di prodotti offerti, l'introduzione sul mercato di riferimento di una nuova versione di un prodotto esistente (line extension) o di un prodotto completamente nuovo, l'arricchimento di un prodotto esistente attraverso l'elaborazione di un nuovo servizio sono tutti interventi sull'innovazione di prodotto.

Si distingue l'innovazione in:

- *radicale di prodotto*: è il risultato dell'attività di ricerca e sviluppo e comporta il cambiamento sostanziale nella base tecnologica di riferimento, ed è data da un bene in cui l'uso, le prestazioni, le caratteristiche, gli attributi, l'uso dei materiali e componenti differiscono significativamente rispetto a quelli precedenti e mira a produrre prodotti nuovi o migliorati, che non potrebbero essere ottenuti con i processi attuali
- *incrementale di prodotto* è data quando le prestazioni dello stesso sono sensibilmente migliorate
- *radicale di processo* è il risultato dell'attività di ricerca e sviluppo e comporta metodi di produzione sostanzialmente nuovi rispetto a quelli convenzionali e mira a produrre beni esistenti con minor costo o minore impatto ambientale e ad ottenere dei miglioramenti sostanziali in tutte le fasi del processo e nelle aree di performance: costi, qualità, servizio e tempestività, per elevare significativamente le prestazioni
- *incrementale di processo* offre l'opportunità di operare con tecniche di produzione superiori rispetto al passato.